


UDIENZA DEL 27.04.2023

E' presente l'Avv. Filippo Grattagliano in sostituzione dell'Avv. Dario Nardone, il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi siccome rassegnati in favore di parte attrice. Insiste, in particolare, nell'accoglimento delle note di trattazione scritta per l'udienza del 9 dicembre 2022 e le richieste istruttorie ivi richieste, attesa l'indeterminatezza cagionata dal regime composto mercé la recente sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sez. II, 13 gennaio 2023, n. 28, pure richiamata nella nota di deposito della sopravvenuta giurisprudenza, comportante la necessità di ricostruire il mutuo attraverso un piano alla francese in capitalizzazione semplice e contestuale applicazione degli interessi nella misura sostituiva-sanzionatoria ai tassi BOT ex art. 117, comma VII, TUB: esattamente come eccepito da parte attorea e chiesto nelle proposte di quesiti già rassegnati. Si richiama altresì la verifica dell'usura del tan/teg cagionata dal costo occulto del regime composto sotto il profilo dell'eccepita usura generata dal costo occulto dovuto al regime composto, mercé la recente dirimente Cass. civ., sez. I, ordinanza del 17 novembre 2022, n. 33964, pres. De Chiara, Rel. Caprioli. Si chiede, altresì, la verifica dell'usura in caso di risoluzione del contratto, anche senza penale, come disposto dalla Cass. n. 5379/23. Si aggiunga che, in relazione all'ammortamento e al regime finanziario di capitalizzazione composta applicato al mutuo per cui è causa, di cui si è eccepita la nullità (anch'essa rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio), in quanto trattasi di clausola unilateralmente e subdolamente introdotta dalla mutuante, ovvero mai resa chiaramente in contratto poiché contenuta nello sviluppo del piano di ammortamento, ovvero incomprensibile per il cliente consumatore, si richiamano gli artt. 821 e 1421 cod. civ., l'art. 33 e ss. del Codice del Consumo, gli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, per cui tale regime nullo, va espunto sostituendolo con quello semplice. Ex multis, si esibisce e deposita provvedimento del Tribunale di Napoli del 23.3.23, il quale, facendo corretta applicazione di quanto sopra, di fronte alle richieste dell'Avv. Nardone e del CTP [REDACTED], ha statuito che: "In sede di opposizione a precetto, sussistono i gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (mutuo fondiario) quando, a fronte della eccepita subdola applicazione, nel piano di ammortamento, del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 TUB, non si comprende se l'interesse corrispettivo debba essere calcolato secondo il criterio della capitalizzazione semplice o secondo il criterio della capitalizzazione composta; né l'incertezza fra le due alternative è superata dall'esame del piano di ammortamento, che contiene la preventiva quantificazione della sola quota capitale delle rate di rimborso, senza chiarire quale debba essere l'ammontare complessivo di esse né secondo quale regime di capitalizzazione debba calcolarsi la quota per interessi corrispettivi. Tale incertezza si pone in dubbia compatibilità con l'art. 117, c. IV T.U.B., secondo il quale i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, con l'effetto che potrebbe discenderne l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 117, c. VII, T.U.B. e la conseguente quantificazione delle rate secondo il piano di ammortamento, diverso e più favorevole, proposto dagli oppositori nella allegata CTP (non contestata nel calcolo matematico), alla luce della quale i pagamenti da loro già pacificamente effettuati supererebbero il debito divenuto esigibile nello stesso arco di tempo, rendendo ingiusta l'eventuale azione esecutiva minacciata ai loro danni". Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si esibisce e deposita stralcio della G.U. n. 191 del 19.8.2003 nono aggiornamento e stralcio della G.U. n. 210 del 10.9.2009 che prevedono, al contenuto del contratto al sesto cpv. che "*Con particolare riferimento ai tassi di interessi, ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000, i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione....Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto*". Di tanto ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Brindisi Dott. Sales con il suo provvedimento del 7.11.2022. Pertanto, insiste perché l'Ecc.mo Giudice ammetta i quesiti siccome richiesti in uno a quello relativo alla risoluzione del contratto senza alcuna penale.

h



Sebo Udiencia del 27 aprile 20123

E' presente l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per la BCC di [REDACTED], la quale riportandosi integralmente al contenuto dei propri atti difensivi chiede l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate ed in particolare reiterate le eccezioni tutti circa l'inammissibilità dell'avversa domanda ed indica quale proprio CTP la Prof. [REDACTED].

Si reitera l'eccezione di inammissibilità in questa sede anche della domanda di risarcimento danni formulata *ex adverso* in quanto infondata e non provata.


Ci si oppone alla richiesta di CTU medico-legale, in quanto tardiva (avrebbe dovuto formularla nelle precedenti opposizioni e non lo ha fatto) in quanto come già detto, ammessa e non concessa l'ammissibilità di tale domanda, si evidenzia per mero scrupolo difensivo che parte avversa la formula sulla scorta di atti di parte che non rivestono alcun valore giuridico e/o probatorio non essendo gli asseriti danni (patrimoniali, morali ed esistenziali) acclarati ed accertati da sentenza alcuna.

Si ribadisce a tal proposito diversamente da quanto asserito *ex adverso* l'azione della BCC non può definirsi ingiusta considerato che tutte le opposizioni dallo stesso incardinate sono state rigettate e che la detta azione risulta fondata in quanto il sig. [REDACTED] si è reso inadempiente nel pagamento delle rate immediatamente dopo aver ottenuto i mutui!

L'avv. [REDACTED] chiede lo stralcio delle note /deposito giurisprudenza sopravvenuta e decreto di trasferimento immobile esecutato depositato in data senza autorizzazione alcuna. Senza accettarne il contraddittorio sul punto ci si chiede quale contributo possa rappresentare per l'esito della ammessa CTU, visto che l'orientamento sul tema dell'ammortamento alla francese e la formula del prof. Annibaldi si è già disquisito.

E' altro presente al CTU CONTABILE di [REDACTED] al quale si chiede di risolvere a valgere l'incarico. E' presente per il creditore intervenuto [REDACTED] l'avv. [REDACTED] il quale si riparte ai propri scritti difensivi e verbali di cause.

L'avv. [REDACTED] fa appieno impugna e contesta qui avvenno i fatti, esposto e ribatte e anche enumerando i queriti in base, tra i quali [REDACTED]. L'avv. [REDACTED] per la [REDACTED], impugna e contesta questo esposto debito e unilaterale del [REDACTED] l'ordine esecutivo ed anche nelle pagine residue.



RG 678/2022

Segue la verbale di udienza del 27.04.2023

Il giudice

Pone al C.T.U. gli ulteriori punti qui di seguito indicati:

N.6) Verifichi il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, se semplice o composto, ed in questo secondo caso, eccetti se ed in che misura abbia composto una maggiore o minore parte del mutuo, ovvero un più alto monte interessi, e parte di capitali mutuatari, di Tesoro d'interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità della rata, quindi, in conclusione, se l'ammontare degli interessi espletati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi residui dell'applicazione del tasso prefissato (regime di applicazione semplice).

N.7) Verifichi se, alla data di estinzione del prestito, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme restituite o quelle dovute alle parti mutuatrici, quest'ultimo fosse in more o meno (con le relative quantificazioni) rispetto al piano di ammortamento, eventualmente rivalutato per effetto della rivalutazione di una delle


ipotesi ~~che~~ di cui ai punti precedenti.

N.8) In caso di riser ~~che~~ dove il CTU eserciti
degli atti l'applicazione, da parte delle Banche,
di una penale calcolata sulle riserve del
contabile, deterriva il T.E.G. al netto delle
suddette penali, ovvero l'esistenza nel
contabile delle suddette penali;

Il giudice

dispone sull'effettuazione dell'incasso come
da prez ~~prez~~ superato provvedimento.

Il giudice si riserva di provvedere sulle CTU
evidenti. legittimi atti di quelle contabili.

Il giudice


TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

(segue dal verbale dell'udienza del 27/04/2023)

Il C.t.u. accetta l'incarico e presta giuramento di rito.

Lcs [REDACTED]

Il Giudice

sentite le parti e il c.t.u.;

AFFIDA

al CTU l'incarico con i quesiti già formulati nell'ordinanza di nomina / come del 03/01/2023, come interpretato nel presente verbale;

AUTORIZZA

- le parti a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni di consulenza;
- il ctu ad avvalersi della collaborazione di un esperto di sua fiducia, ove ne ravvisi la necessità, per _____
- il ctu ad avvalersi del mezzo proprio per le incombenze legate all'espletamento dell'incarico, possibilmente documentando le spese all'uopo sostenute, ai fini del rimborso;

ASSEGNA:

- 1) al c.t.u. il termine di 90 gg. a decorrere dall'inizio delle operazioni:

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

- che è fissato per il giorno 05/05/23, ore 1700, presso lo studio del Ctu, ~~in via~~ in via Cognigni n°38 in Bari
- che sarà comunicato dal ctu alle parti, ~~anche in via telematica~~ per trasmettere la relazione ai procuratori costituiti, a mezzo pec:

2) ai consulenti di parte eventualmente nominati il termine di 20 gg. successivi alla scadenza del termine sub 1) per trasmettere al c.t.u. le proprie osservazioni, con le stesse modalità;

3) al c.t.u. l'ulteriore termine di 20 gg. successivi alla scadenza del termine sub 2) per depositare le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione finale delle stesse, con l'eventuale conseguente conferma o modifica del proprio elaborato (che sarà comunque depositato tanto in via telematica, quanto in copia cartacea di cortesia per l'Ufficio);

LIQUIDA

in favore del c.t.u. la somma di € 1000,00, oltre ad oneri di legge, a titolo di acconto sulle competenze / fondo-spese, ponendone il pagamento a carico delle parti in solido; *con escludim*

del telecontenzioso ^{RINVIA} *Alav. 250 Loper*
la causa all'udienza del 23/11/2023, 26^{tho} per il seguito;

AUTORIZZA

il ritiro dei fascicoli.

Il Cancelliere

Il Giudice
Enzo Davide Ruffo